COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cammini d'Europa
Comune di Celenza sul Trigno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 60 DEL 20 DICEMBRE 1975

GLI ARTT. 19, 27, 37, E 56 SONO STATI MODIFICATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 12 MAGGIO 1983

Tali articoli sono riportati in fondo al presente regolamento, dopo l'art. 84.

Corso Umberto I° 23 tel. centralino 0873958131 Uff. Sindaco 0873958702 fax 0873951951
Orario apertura al pubblico: lunedì – venerdì: 9,00 / 12,00 martedì 16,00 / 19,00
www.celenzasultrigno.com e_mail: vigili@celenzasultrigno.com / info@celenzasultrigno.com
P.IVA 00248510695 Cod. Fisc. 83000210696

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO 1°

Disposizioni generali

====

Articolo 1° - Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana é disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute,devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini,anche orali,dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei militi dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spari e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico,compresi i portici e relativi spazi interpilastri.

Articolo 2° - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contennte nel presente Regolamento é affidato al Corpo di Polizia Municipale.

Gli Agenti della Polizia Municipale,nell'esercizio delle loro funzioni,potranno accedere negli atrii,nelle scale,negli stabili,nelle botteghe,nei negozi,negli spacci,nei laboratori,nelle officine,negli stabilimenti e locali annessi,nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento,alle leggi,ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità,osservando il disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe,luoghi di smercio,magazzini,locali dipendenti dove esistano commestibili e bevande destinate alla vendita,la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati,la sospensione di lavori in corso,la riparazione di manufatti che contrastano con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità Comunali.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art.153 del T.U. della Legge Comunale

e Provinciale n.148 del 4/2/1915/.

Articolo 3° - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni,concessioni,nulla osta,permessi,licenze,rilasciati in base al presente Regolamento,si intendono accordati:

a)- personalmente al titolare;

b)- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c)- con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d)- con facoltà dell'Amministrazione di imporre,in ogni tempo,nuove condizioni,di sospendere o revocare,a suo criterio insindacabile,le concessioni rilasciate,senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4° - Occupazione di aree pubbliche.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica,tanto il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di uso pubblico,di passaggio pubblico ed aperto al pubblico.

Salvo quanto é disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale,ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Nessuno può eseguire lavori di scavo,né costruzioni che interessino le strade pubbliche,né occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico,senza speciale autorizzazione del Sindaco.

E' fatta eccezione per le operazioni nprmali e comuni di scarico e carico quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case.

In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare intralcio al libero transito.

Le predette disposizioni per quanto applicabili valgono pure per

le occupazioni determinate a causa di sinistri.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico non inferiore all'anno anche se non comportino costruzioni di manufatti od installazioni di impianti sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco salva l'osservanza delle speciali disposizioni di legge,dietro domanda scritta,da presentarsi dall'interessato in carta semplice redatta in forma esauriente e corredata dai documenti per chiarire la richiesta.

Le concessioni permamenti però saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione di volta in volta del Consiglio Comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art.6.

Le concessioni,sia di occupazione permanente che temporanee,saranno rilasciate a mezzo di apposito atto,accettato dal concessionario,in cui saranno precisati la qualità dell'occupazione concessa,il relativo spazio,la durata e le condizioni stabilite.Per le occupazioni giornaliere,tuttavia,l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata a prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione nella quale però saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Articolo 5° - Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche.

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decaderanno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto,in casi eccezionali,essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tale fine il concessionario é tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco,prima della data di scadenza della concessione.

Articolo 6° - Revocabilità delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale,a suo giudizio insindacabile,può,per iscritto,sospendere o revocare le conces

sioni di occupazioni di aree o suolo pubblico,sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento,alle condizioni contenute nel permesso,licenza,o atto di concessione,nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari e gli Agenti del Corpo delle Guardie Municipali possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca,l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 7° - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente ai vigili urbani o ad altri incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta di cui all'ultimo comma dell'art.4.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata,all'atto del rilascio della concessione,direttamente al Tesoriere comunale.

La tassa,invece,dovuta per occppazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

Articolo 8° - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche.

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione,deve provvedere allo sbarramento,collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce rosse e bianche sollevate dal livello del suolo di almeno cm.70 e non superiori di mt.1,70 ed a distanze prescritte.

Al calar del sole,tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa,che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

Inoltre deve recintare se si tratta di fossi o costruzioni da cui cadono materiali.

Articolo 9° - Scarico di rottami e detriti.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità Comunale.

Articolo 10° - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Salvo quanto può stabilire il Regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc., all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdure é fatto obbligo di un minimo di altezza di mt.0,70 dal suolo. Le licenze non potranno essere concesse quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 e quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non é ammessa l'occupazione, anche parziale, dalla carreggiata riservata ai veicoli. Tutti gli esercenti fissi o ambulanti, cessata la vendita, dovranno fare asportare a loro cura il materiale disposto sul suolo pubblico e provvedere alla pronta pulizia della località occupata.

Articolo 11 - Fiere e mercati.

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico é fatta alle condizioni previste dagli artt.3,4,5 e 6.

Articolo 12 - Commercio ambulante.

Il commercio ambulante potrà essere fatto soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza. Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località ove possono recare intralcio alla circolazione. Tutti i commercianti ambulanti, cessata la vendita, dovranno far asportare a loro cura il materiale disposto sul suolo pubblico e provvedere alla pronta pulizia della località occupata. Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete le grida dei rinvenditori di merce con altoparlante al alto volume.

Articolo 13 - Mercati di gente d'affari.

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano pe-

riodicaMente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli,devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade,tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono,altresì,tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 14 - Proiezioni,audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

Ferme restando le prescrizioni della Legge di P.S.circa il rilascio delle licenze per spettacoli,proiezioni e trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico,non potranno erigersi palchi o tribune per feste,spettacoli,giochi o rappresentazioni,se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

Art.15 - Installazioni di chioschi ed edicole.

La concessione di erigere sul luogo pubblico edile e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce,non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt.25 dagli incroci,a mt.15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici.

Art.16 - Divieto di giochi su luogo pubblico.

Sul suolo pubblico adibito a transito,sia di veicoli che pedonale,é vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva,che possa recare intralcio alla circolazione

E' assolutamente vietato,sul suolo pubblico,l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Sulle vie e piazze pubbliche é proibito giuocare alla palla,al pallone,alle bocce,alla fionda ecc.e a qualsiasi altro giuoco incomodo e pericoloso.

Art.17 - Collocamento di conduttori di energia elettrica,e di linee telefoniche.

Il collocamento di condutture elettriche per diversi usi é regolato dalle leggi speciali,salvo le facoltà attribuite alle leggi stesse al Comune.

Comunque le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese,a semplice richiesta del Sindaco,le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio,per riparazione del suolo e degli edifici pubblici,nonché per riparazione di quelli privati,per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art.18 - Disposizioni di carattere generale.

Fermè restando le vigenti disposizioni di igiene,tutti i luoghi aperti al pubblico,soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico,devono essere tenuti costanyemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine é proibito deporvi,lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno o della notte,acqua,spazzatura,animali morti,avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri,occupi o lordi il suolo pubblico.I proprietari delle case devono tener pulito lo spazio di almeno m.1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale; dove esistono marciapiedi per tutta la lunghezza di questi.

Art.19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbl.

E' proibito agli esercenti di caffé,bars,latterie e simili,che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie ed in qualunque altro modo,di gettare anche momentaneamente,lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto,che possano comunque sprcare,imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso,la relativa pulizia del suolo di cui sopra é a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti ambulanti.

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia,di gettare anche momentaneamente o lasciar

cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Art. 21 - Pulizia dei portici,dei cortili e delle scale.

I portici,i cortili,le scale le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici,devono,a cura dei proprietari e degli inquilini,essere mantenuti in stato di nettezza,e sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia causa di disturbo,fastidio od impedimento.

Art. 22 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

E' proibito ai titolari di negozi di esercizi,di bars e simili esistenti a pian terreno,di versare sulle pavimentazioni delle vie e delle piazze,le immondizie provenienti dai loro licalo.

Art. 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione,come rena,calcina,misto,terra e detriti,sostanze in polvere,liquidi e simili quindi,deve essere effettuato su carri idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto,in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori,oltre alla penale che sarà loro inflitta,é fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodi delle case o botteghe poste lungo le vie pubbliche,vengano a cadere materia di qualsiasi specie sul suolo pubblico,queste dovranno essere rimosse immediatamente a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevettero le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciare il pubblico suolo.

Art. 24 - Sgombro della neve.

I proprietari di case hanno l'obbligo,per tutta la lunghezza dei loro stabili,di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro lunghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere o coprire,con materiale antisdrucciolevoli,i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi. Gli obblighi di cui sopra incombono,altresì,in vie solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente,ai titolari dei negozi,di esercizi,di bars e simili esistenti a piano terreno.

Art. 22 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche.

E' proibito,in luoghi pubblici o aperti al pubblico,le lavature di vetture,autovetture,carri e simili. Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono,altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli,autovetture e simili,salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso furtuito. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

Art. 26 - Disposizioni riguardanti gli animali.

E' vietato tosare,strigliare o lavare animali sul suolo pubblico o paerto al pubblico passaggio

Salvo quanto é disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene,é vietato lasciar vagare,entro l'abitato galline, tacchini,oche,anitre ed altri animali da cortile,nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito é proibito abbandonare a loro stessi o lasciar vagare senza custodia pecore,capre,buoi,muli e simili,isolati o in gruppo. Eventuali transiti di gruppi di animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia. E' vietato il transito con animali lungo il Corso Umberto 1°,Piazza Mazzini e Piazza del Popolo.

Art. 27 - Divieto di spaccatura della legna.

Sul suolo pubblico é vietato spaccare la legna. E' vietato pure lavare botti,otturare le bocche dei fognoli,soddisfare alle corporali esigenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28 - Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case,dei negozi,e le serramenta ppospicienti all'esterno,l'androne delle scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno,altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati,ogni qualvolta ne venga dall'Autorità Comunale riconosciuta la necessità. I proprietari sono,inoltre,responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Per la tinteggiatura e la ripulitura delle facciate esterna del-

i dovranno osser vare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti,segni o figure,come pure insudiciare,macchiare,tingere con colori,con matite,con carbone od altra materia,i muri delle case, le porte esterne,i monumenti e i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore.

I proprietari dei fabbricati hanno,inoltre,l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case,lungo i relativi muri di cinta,fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Art. 29 - Collocamento di oggetti vari.

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori,gabbie di uccelli, sostegni di tende,ombrelloni da sole ecc.) posti sulle finestre e sui balconi,devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere,producendo danni per i terzi. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi,si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri. Per evitare ciò bisogna adottare le occorrenti precauzioni.

Art. 30 - Lavatura di biancheria e automezzi di ogni specie.

Non é permesso di lavare il bucato e gli autoveicoli di ogni specie nelle pubbliche fontane,fatta accezione per le seguenti fontane: Fonte vecchia,Fonte Taccone; Fonte primo ponticello strada Pr/l per Torrebruna ,sena,però,insudiciare l'acqua degli abbeveratoi. E' vietato,altresì,stendere all'aria i panni su siepi e recinti dei giardini e viali pubblici.

Art. 31 -

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame,il quale dovrà essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla ed a distanza di non meno di 300 metri dall'abitato.Il trasporto dell'anzidetto letame dovrà essere effettuato in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento e soltanto in determinate ore e precisamente dalle ore 22 alle ore 7 nel periodo maggio-settembre,e dalle ore 21 alle ore otto per i restanti mesi.

Art. 32 - Manifesti,scritte,disegni e stampati.

Sono vietate,inoltre,esporre in pubblico,distribuire ed offrire in vendita stampati,scritti,disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore,la reputazione ed il decoro della per

sona oppure siano contrari al generale sentimento morale.

Art. 33 - Decenza pubblica e personale.

In pubblico é vietato: mostrare nudità,piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o,comunque,indecenti; sdraiarsi e bestemmiare. E' vietato sottisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffé,trattorie,cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa un orinatoio e,sempre che sia possibile,una latrina,costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecar danno alle latrine e agli orinatoi pubblici,nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato alontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 34 - Spolveramento di panni e tappeti.

E' vietato scuotere,spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni,prospicienti pubbliche vie e piazze,panni ed altri oggetti simili.

Le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore otto antimeridiane da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore nove negli altri mesi dell'anno.

Art. 35 - Maltrattamento di animali.

A norma dell'art.1 della legge 12 giugno 1913,n.611,sono specialmente vietate gli atti crudeli su animali. L'impiego di animali che per vecchiezza,ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono,i giuochi che importino strazio di animali,le sevizie nel trasporto del bestiame,accecamento di uccelli ed,in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di specie di animali.

Art. 36 - Bestie macellate.

Salvo quanto é prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene,é vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate,interiore od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo e recar danno all'igiene pubblica.

Art. 37 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici od aperti al pubbli

co,pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comun que immondizie,che non siano ben chiusu in modo da impedire il contatto degli animali e,comunque,esalazioni. I rifiuti,sistemati in appositi sacchetti di plastica o di altro genere,ben chiusi,devono essere messi nei bidoni delle immondizie.

Art. 38 - Viale e giardini pubblici.

Nei viali e giardini pubblici é specialmente vietato:

a)- introdursi,nelle parti riservate ai soli pedoni,con veicoli in genere,velocipedi,cavalli ed altri animali;

b)- recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c)- passare o coricarsi sui siti erbosi,sedersi ai margini delle aiuole o straiarsi sulle panchine;

d)- guastare o lordare i sedili,guastare le siepi,salire sugli alberi,appendervi o appoggiarvi oggetti,scagliare contro gli stessi pietre,bastoni e simili,guastare o staccare rami,piante,fiori,foglie,frutti;

e)- collocare sedie,baracche,panche ed altre cose fisse o mobili.

Le norme suddette,in quanto applicabili,valgono anche per il caso di aiuole,piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze della città.

Art. 39 - Vasche e fontane.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche,pietre,detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle é vietato il lavaggio dei veicoli,animali,botti,indumenti ecc.,fatta eccezione per fontane per lavagggio di auto e lavatoi pubblici.

Art. 40 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

E' vietato guastare o manomettere,in qualsiasi modo,gli edifici e i manufatti,sia pubblici che privati.

E' vietato recar guasti in qualunque modo alle targhe,freccie di direzione,spartitraffici nelativi alla segnaletica stradale,nonché alle lampade,condutture della luce e a qualsiasi altro oggetto servente la pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incagliare il funzionamento.

Art. 41 - Atti contrari alla nettezza,ai decori e alla moralità.

E' vietato sedere o straiarsi nelle strade,nelle piazze,sotto i